



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Nr. 82 del 28/11/2013

**OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
MODIFICA. APPROVAZIONE.**

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 28 (VENTOTTO) del mese di NOVEMBRE alle ore 21,15 in Santa Maria a Monte, nella scuola Materna Località Montecalvoli, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria e di prima convocazione, dietro invito diramato dal Sindaco in data prot. 9229 del 23/11/2013.

Presiede alla seduta il Sindaco Dott.ssa PARRELLA Ilaria

Sono rispettivamente presenti ed assenti:

| | | |
|----|--------------------|----------|
| 1 | PARRELLA Ilaria | Presente |
| 2 | DEL GRANDE Manuela | Presente |
| 3 | MACCANTIELisabetta | Presente |
| 4 | MICHI Roberto | Presente |
| 5 | LUCCHESI Maurizio | Assente |
| 6 | PRETINI Massimo | Presente |
| 7 | PIPERNOMario | Presente |
| 8 | MELANI Silvano | Presente |
| 9 | MAZZANTI Enrico | Presente |
| 10 | PEDONE Cosmo | Presente |
| 11 | BERNARDESCHI Nicla | Presente |
| 12 | PANICUCCI Umberto | Presente |
| 13 | TORRINI Antonio | Presente |
| 14 | PELAGALLI Rachele | Presente |
| 15 | BASILONI Federica | Presente |
| 16 | LAZZERI Serena | Presente |
| 17 | TANTUSSI Brunella | Presente |

Assiste il Dott. Antonio Pellegrino, nella sua qualità di Segretario Comunale, che provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lettera a) D.Lgs n. 267/2000.

Il Sindaco, assume la veste di Presidente e constatato il numero legale degli intervenuti, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: Pretini, Piperno e Basiloni .

Oggetto: regolamento sull'imposta municipale propria anno. Modifica. Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco, in accordo con i Capigruppo consiliari, propone di discutere i punti 8,9,10, all'ordine del giorno relativi al bilancio in modo unitario, per poi passare alla votazione per ogni singolo punto. Intervengono Sindaco, Responsabile Settore Economico Finanziario e Risorse Umane, il Consigliere Torrini, l'assessore Maccanti, Il Vice Sindaco Del Grande, il Consigliere Lazzeri, l'assessore Melani, il Consigliere Panicucci, il Consigliere Basiloni, il Consigliere Tantussi, il Consigliere Bernardeschi, e la conclusione del Sindaco.

Tutti gli interventi sono riportati nelle trascrizioni dei verbali delle sedute del Consiglio Comunale.

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito nella Legge n. 214 del 22/12/2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, entrata in vigore nel 2012;

VISTO il D.Lgs. n. 23 del 14/3/2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 14 in materia di Imposta Municipale propria;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 22/07/2012 che approvava il regolamento comunale IMU e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/07/2013 determinava le aliquote relative per l'anno 2013;

CONSIDERATO inoltre che con il D. L. 10/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato differito al 30 novembre, già oggetto di proroga al 30 settembre 2013, risultano pertanto altresì prorogate alla stessa data anche il termine per la deliberazione o variazione delle aliquote e dei regolamenti di tutti i tributi comunali;

VISTO il D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, per la parte richiamata nei decreti istitutivi dell'Imposta municipale Propria;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ove viene stabilito che le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RAWISATA la necessità di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della modifica al regolamento IMU per l'anno 2013 introducendo l'art. 19 – Bis "Rimborsi per aree successivamente divenute inedificabili";

VISTO il testo del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

DATO atto che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono una attenta valutazione sulle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;

CONSIDERATO che l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine all'approvazione dei

regolamenti;

VISTO il parere, favorevole, di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Settore 2 e allegato alla presente a formarne parte integrante e sostanziale e dato atto che non è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non comporta impegno di spesa né diminuzione di entrata;

VISTA la parte seconda del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con il quale è stato disciplinato l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

Con il seguente esito della votazione:

Presenti n. 16 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Basiloni, Pelagalli, Lazzeri e Tantussi)

Votanti n.16

Voti favorevoli n.16 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Pelagalli, Basiloni e Lazzeri, Tantussi.)

DELIBERA

- DI APPROVARE, stanti le motivazioni descritte in premessa, il presente atto, unitamente all'allegato, quale proposta di modifica al Regolamento dell'imposta municipale propria;
- DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai capigruppo consiliare in elenco ai sensi dell'art. 125, comma 1 del citato D.lgs 267/2000 oltre che al messo comunale per l'affissione come da art. 124, comma 1.

Con separata votazione avente il seguente esito:

Presenti n. 16 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Basiloni, Pelagalli, Lazzeri e Tantussi)

Votanti n.16

Voti favorevoli n.16 (Parrella, Del Grande, Maccanti, Michi, Pretini, Piperno, Melani, Mazzanti, Pedone, Bernardeschi, Panicucci, Torrini, Pelagalli, Basiloni, Lazzeri, Tantussi)

DELIBERA

DI DICHIARE il presente atto “ immediatamente eseguibile”ex art. 134 comma 4 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 267/2000.



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

ultima modifica Delibera di Consiglio Comunale n. 82 del 28/11/2013

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Santa Maria a Monte dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n.214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lg. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.
3. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Santa Maria a Monte.

Art. 2 – Presupposto d'imposta

1. Imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa ed ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 3 – Oggetto d'imposta

1. Le fattispecie impositiva sono quelle definite dall'art.2 del D.Lgs. 504/1992 ovvero:
 - a) Il fabbricato: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) L'area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'approvazione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti o imprenditori agricoli (soggetti indicati nel comma 1 dell'art. 9 del D.Lgs. n.504/1992) che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali secondo quanto indicato al successivo art. 9 del presente regolamento.
 - c) Il terreno agricolo: il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.
 - d) Il terreno non coltivato posseduto non in regime di impresa agricola.

Art. 4 – Abitazione principale – Definizione

1. Per abitazione principale, ai sensi del D.L. n. 201/11 art. 13, comma 2, si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare, dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

Art. 5 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle durevolmente ed esclusivamente asservite alla predetta abitazione e classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate e che la stessa sia posseduta e utilizzata direttamente da chi possiede e utilizza l'abitazione principale.
3. Le pertinenze devono essere dichiarate con le modalità previste dall'art. 16 del presente regolamento.

Art. 6 – Soggetti passivi dell'imposta municipale propria

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

Art. 7 – Aree fabbricabili: base imponibile

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 Gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente

dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabili anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D. Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, così come stabilito dal D. Lgs. 504, del 30 dicembre 1992, richiamato dall'art. 13, comma 3, D.L. 201/2011, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 52, del D. Lgs. 446/1997, il Comune, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori di riferimento delle aree fabbricabili site nel territorio.

5. I valori stabiliti dal Comune valgono anche per gli anni successivi, qualora non si deliberi diversamente nei termini per l'approvazione del Bilancio di Previsione.

6. Qualora il contribuente abbia dichiarato o versato rispetto ad un valore dell'area edificabile in suo possesso in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 4 del presente articolo, allo stesso non compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

Art. 8 – Base imponibile

1. La Base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 13, commi 4 e 5 del D. L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 9 – Aree edificabili coltivate da imprenditori agricoli e coltivatori diretti

1. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi previsti dall'articolo 11 della Legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Per le aree fabbricabili su cui i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali possono ottenere, su loro specifica richiesta, la tassazione quale terreno agricolo per i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvopastorale.

3. La tassazione quale terreno agricolo è concessa a condizione che:

A) il contribuente non abbia eseguito opere di urbanizzazione o, comunque, lavori di adattamento del terreno necessari per la successiva edificazione;

B) il contribuente non abbia fatto specifica richiesta per ottenere l'adozione dello strumento urbanistico che ha reso edificabile l'area.

4. La condizione di cui sopra deve essere dichiarata al comune dal soggetto passivo nei termini indicati all'art. 16 del presente regolamento.

5. La dichiarazione, che ha effetto anche per gli anni successivi fino a quando ne ricorrono le condizioni, è redatta in carta semplice e deve contenere, pena la nullità, tutti i seguenti elementi:

a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;

b) l'ubicazione del terreno e la indicazione della partita catastale, del foglio, della particella, del subalterno dello stesso;

c) la dichiarazione che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

d) la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti e i dati che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto;

e) copia del certificato di iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9.01.1963 n. 9.

Art. 10 – Aliquote

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione relativo all'esercizio nel quale le stesse vengono applicate, salvo diverso termine disposto per legge. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le aliquote e le detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

TITOLO II – LE AGEVOLAZIONI DI IMPOSTA

Art. 11 – Esenzioni

Sono esenti dall'imposta gli immobili così come individuati dall'art. 7 comma 1 lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs. n.23/2011, nello specifico:

- Lett. b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- Lett. c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- Lett. d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con

le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- Lett. e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- Lett. f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- Lett. h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ;
- Lett. i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Sono inoltre esentati gli immobili di proprietà del Comune di Santa Maria a Monte a qualsiasi uso destinati.

L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art. 12 – Fabbricati Inagibili ed Inabitabili e Fabbricati di interesse storico

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457 ; Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo.

b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale.

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.

d) precarie condizioni igienico sanitarie.

3. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributario.

4. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere comunicata al Comune mediante presentazione della dichiarazione IMU ai sensi dell'art. 16 del presente regolamento.

5. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.

Art. 13 – Riduzioni di aliquota e detrazioni di imposta

1. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle seguenti fattispecie:

a) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) titolo di diritto di abitazione. al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, precisando che, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

4. All'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si applicano le detrazioni determinate con apposita deliberazione Consiliare, nel rispetto di quanto stabilito al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, se l'abitazione è utilizzata da più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in ragione della quota di destinazione, indipendentemente dalla quota di possesso.

5. Le agevolazioni sopra descritte sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale permangono i presupposti per la loro applicazione.

6. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo

dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi nei termini e nelle modalità indicate nell'art.16 del presente regolamento.

Art. 14 – Periodicità dell'imposta

1.L'imposta e' dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si e' protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si e' protrato per almeno quindici giorni e' computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

Nel mese in cui si sono verificate volture di intestazione plurime, l'imposta è dovuta da parte di tutti i contitolari che hanno posseduto il bene per il maggior numero di giorni.

Art. 14-bis – Immobili concessi in uso gratuito

1. Il Comune può prevedere un all'aliquota differenziata per le abitazioni concesse dal soggetto passivo in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado (genitore/figlio - nonno/nipote) che le utilizzino come abitazione principale.

2.L'eventuale aliquota differenziata di cui al punto 1 si estende anche alle pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 purché non risultino locate.

3.Ai fini dell'applicazione del comma precedente, il soggetto passivo ai fini IMU è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione, allegando il contratto di comodato gratuito regolarmente registrato, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'unità immobiliare è stata concessa in uso gratuito. In caso di mancata presentazione della comunicazione e del contratto di comodato gratuito regolarmente registrato di cui sopra entro il termine ivi indicato, il beneficio previsto non può essere riconosciuto e, qualora indebitamente applicato dal contribuente all'atto del versamento, sarà revocato dall'ufficio in sede di verifica.

4. L'applicabilità dell'aliquota suddetta è limitata al periodo temporale in cui la persona diversa dal proprietario risulti anagraficamente residente nell'unità immobiliare.

Art. 15 – Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autoliquidazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.

2. Il versamento dell'imposta in acconto avviene in ragione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l'anno precedente ovvero, per il primo anno di applicazione del tributo, sulla base delle aliquote previste per legge.

3. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il versamento delle

imposte dovute per l'intero periodo della procedura concorsuale è effettuato dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 3 mesi dalla data di emissione del decreto di trasferimento degli immobili.

5. I versamenti effettuati da un contitolare si considerano regolarmente eseguiti anche per conto degli altri soggetti obbligati, purché l'imposta risulti totalmente assolta per tutti gli immobili e per l'anno di riferimento.

6. L'imposta non si versa quando l'importo complessivo annuo, non è superiore al limite fissato nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

7. Le modalità di compensazione del tributo sono disciplinate nel Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 16 – Dichiarazione

1. I soggetti passivi sono tenuti a presentare la dichiarazione redatta in conformità al modello ministeriale in presenza di applicazione di aliquote ridotte e detrazioni, oltre ai casi previsti dalla legge, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all'anno in cui si è verificato l'insorgere della soggettività passiva. Nel caso in cui più soggetti siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.

2. Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione quando quest'ultima determina la costituzione, la variazione o la cessazione del diritto ad ottenere una qualsiasi agevolazione o detrazione d'imposta; la mancata presentazione della dichiarazione nei termini di cui al precedente comma, comporta la decadenza dell'agevolazione o riduzione.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a comunicare le modificazioni intervenute, secondo le modalità di cui al comma 1.

4. Le dichiarazioni o comunicazioni presentate negli anni precedenti ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili sono ritenute valide, purché siano conformi anche ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria.

5. Il modello di dichiarazione è approvato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Sentita l'Associazione nazionale Comuni Italiani.

6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del D.Lgs. 504/1992, la dichiarazione attestante l'avvio della procedura concorsuale deve essere presentata dal curatore fallimentare ovvero dal commissario liquidatore entro il termine di 90 giorni dalla data della loro nomina.

7. Non si presenta la dichiarazione ai fini dell'Imposta Municipale Propria quando gli elementi oggetto di dichiarazione sono contenuti in atti per i quali si applicano le procedure informatiche di cui all'art. 3-bis del D.Lgs. 463/1997 concernente la disciplina del Modello Unico Informatico.

TITOLO III- CONTROLLI

Art. 17 – Accertamento

1. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta anche per la parte di competenza erariale, effettuate nei termini previsti dalla normativa vigente, sono svolte dal comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.
2. Per l'accertamento, la riscossione coattiva, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano gli articoli 10, comma 6, art. 11, commi 3, 4 e 5, artt.12, 14 e 15 del decreto legislativo n. 504/1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296/2006.
3. Il contribuente può aderire all'accertamento secondo il disposto del vigente Regolamento comunale delle Entrate Tributarie adottato sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218.
4. L'attività di liquidazione ed accertamento è disciplinata dall'art. 11 commi 3-5 del D. Lgs. 504/1992; dall'art. 9 comma 7 del D. Lgs. n. 23/2011, articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12 14 e 15 del citato decreto legislativo n. 504 del 1992 e l'articolo 1, commi da 161 a 170, della citata legge n. 296 del 2006 e dall'art. 1 commi 161 e 162 della Legge n. 296/2006.
5. Gli interessi per la riscossione dell'imposta sono dovuti nella misura legale.

Art. 18 – Riscossione coattiva

1. L'attività di riscossione coattiva è disciplinata dall'art.12 del D.Lgs. n.504/1992, dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011, dall'art.1 comma 163 della Legge n.296/2006 nonché dalle norme contenute nel vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 19 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, esclusivamente per quanto riguarda il tributo di spettanza comunale, secondo quanto stabilito dalla legge 296/06 art.1 comma 164 e dall'art.9 comma 7 del D.Lgs. n.23/2011, secondo le modalità disciplinate nel vigente Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 19- bis – Rimborsi per aree successivamente divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente al pagamento dell'imposta, a seguito di varianti definitive agli strumenti urbanistici generali oppure a seguito dell'introduzione di vincoli imposti da leggi

nazionali o regionali, il funzionario responsabile, su richiesta dell'interessato, dispone il rimborso dell'imposta pagata.

2. Il diritto al rimborso non è riconosciuto qualora vi sia stata, o sia in atto, sulle aree interessate un'utilizzazione edificatoria per interventi di qualsiasi natura, in forza di titolo abilitativo edilizio o comunque denominato o di costruzione abusiva a prescindere in tal caso dai provvedimenti repressivi adottati dal Comune.

3. Il diritto al rimborso non è riconosciuto qualora l'area abbia mantenuto una potenzialità edificatoria, seppure diversa o ridotta.

4. Il rimborso è pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area edificabile e l'imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

5. Il rimborso compete per un periodo d'imposta, quindi per un anno, durante il quale il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili.

6. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile.

Art. 20 – Sanzioni

1. Si applicano, in quanto compatibili, a tutte le violazioni al presente regolamento, le disposizioni del regolamento generale delle entrate, e delle seguenti norme:

a) Decreti Legislativi n.° 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997 e s.m.i.

b) Articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.

c) Articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214 e s.m.i.

2. Per l'attività di verifica e controllo dei versamenti il Comune esercita i poteri di cui all'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 504/1992.

Art. 21 – Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le norme del D.Lgs. n.546/1992 del Contenzioso Tributario e s.m.

Art. 22 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 57, della Legge 27 dicembre 1996, n. 662 e del D.Lgs. 15 dicembre 1996, n. 446, sono destinate al potenziamento dell'ufficio tributi, sotto forma di incentivo al personale addetto, somme non inferiori al 5% e non superiori al 10% dell'imposta comunale sugli Immobili riscossa ogni anno per effetto dell'attività di accertamento svolta dall'ufficio stesso.

2. La Giunta Comunale delibera, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione annuale, ai fini

del relativo stanziamento di spesa, la misura dell'incentivo tra il 5% e il 10% delle somme che si prevede saranno riscosse per effetto dell'attività di accertamento dell'ufficio.

3. Il responsabile del settore economico finanziario individua con proprio provvedimento il personale destinato a prendere parte al lavoro prima che esso abbia inizio; dispone inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno sulla base delle riscossioni introitate al 31 dicembre precedente, la liquidazione delle somme a favore del personale previamente individuato, tenuto conto dell'effettivo coinvolgimento e della qualifica funzionale.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Funzionario responsabile

1. Con deliberazione della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011, con le modifiche apportate nella relativa legge di conversione n° 214 del 22/12/2011 e secondo quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2011 n. 23 per quanto compatibili, nonché dal decreto legislativo 30/12/1992, n° 504.

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 25 – Entrata in vigore

Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2012.



Comune di Santa Maria a Monte
Provincia di Pisa

SETTORE 2 – ECONOMICO FINANZIARIO E RISORSE UMANE

La sottoscritta Simonetta Banti, responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto

**REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – MODIFICA -
APPROVAZIONE**

Santa Maria a Monte, 05.11.2013

Il Responsabile del Settore 2
“Economico-Finanziario e Risorse Umane”
Simonetta Banti





Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Sindaco
f.to Dott.ssa Ilaria Parrella**

**Il Segretario Comunale
f.to Dott. Antonio Pellegrino**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

X che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma IV del D.Lgs n. 267/2000

X che la presente deliberazione viene affissa in data 04/12/2013 all' Albo Pretorio elettronico per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 , comma. I D.Lgs 18.08.2000 n.267 e vi rimarrà fino al 19/12/2013

Santa Maria a Monte, 04/12/2013

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Pellegrino**

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art.134 , c. III D.Lgs 18.08.2000 n.267

Santa Maria a Monte, li _____

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Pellegrino**

La presente copia, è CONFORME ALL'ORIGINALE, per uso amministrativo e d'ufficio, conservata presso il servizio Segreteria Generale- Affari Generali.